

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza RE "Assicurazione Mutui 01/19"

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INCENDIO

L'Impresa, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, causati al fabbricato compresi i fabbricati vuoti e quelli in corso di costruzione o ristrutturazione. Di seguito gli eventi generici indennizzabili:

- incendio;
- fulmine;
- scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali (non in uso o di proprietà dell'assicurato);
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- furto di fissi ed infissi di proprietà comune o costituenti accesso ai singoli appartamenti, e guasti cagionati agli stessi infissi dai ladri; se l'assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare, i danni sono compresi solo per quanto posto a protezione degli accessi esterni;
- rovina di ascensori e di montacarichi.

Inoltre, se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, l'Impresa indennizza:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancata od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;

	<ul style="list-style-type: none"> • i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; • le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro. <p>Relativamente alla garanzia Incendio, è possibile scegliere fra tre forme di copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primo rischio assoluto a capitale costante: la polizza garantisce il pagamento in caso di sinistro di una somma fissa ed invariabile per tutta la durata della polizza senza dar luogo alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile; - Primo rischio assoluto a capitale residuo: la polizza garantisce il pagamento in caso di sinistro di una somma pari al capitale residuo del mutuo, in linea con il piano di ammortamento; - Valore intero: la polizza garantisce il pagamento in caso di sinistro di una somma fissa ed invariabile pari al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato per tutta la durata della polizza. Questa forma di copertura prevede, in caso di non corrispondenza tra valore assicurato e valore a nuovo del fabbricato, prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
<p align="center">SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO</p>	<p>Responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà del fabbricato</p> <p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale in qualità di proprietario del fabbricato assicurato in polizza. Se il fabbricato assicurato costituisce parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali gli Assicurati devono rispondere in proprio, quanto la quota a loro carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. La garanzia opera anche per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio della committenza, di lavori di straordinaria manutenzione (anche se rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96).</p>
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO	
<p align="center">SCONTO PER FRAZIONAMENTO UNICO</p>	<p>Sconto del 25% in caso di premio unico senza proroga.</p>
<p align="center">PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'ACCORDO</p>	<p>Non prevista.</p>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<p align="center">SEZIONE INCENDIO</p>	<p>Eventi atmosferici</p> <p>L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non, e i danni da bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato – escluso il contenuto – purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.</p> <p>Eventi sociopolitici</p> <ul style="list-style-type: none"> - i danni materiali e diretti al fabbricato da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; - gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; - i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato assicurato, che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi. <p>Ricorso terzi</p> <p>La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.</p> <p>Acqua condotta</p> <p>Qualora richiamata la presente estensione di garanzia, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dai danni materiali e diretti subiti dal fabbricato descritto in polizza, escluso il valore dell'area, prodotti da spargimento</p>

	<p>d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato.</p> <p>Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta</p> <p>Qualora richiamata la presente estensione di garanzia, in caso di danno indennizzabile a termini della garanzia acqua condotta, la Società risarcisce anche le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e/o i relativi raccordi dai quali si è verificato lo spargimento d'acqua, comprese quelle necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.</p> <p>Danni elettrici</p> <p>Qualora richiamata la presente estensione di garanzia, l'Impresa si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i danni materiali e diretti per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati che interessano macchine e impianti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato assicurato anche se posti su recinzioni o cancelli facenti parte del fabbricato stesso.</p>
<p>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO</p>	<p>Responsabilità civile verso terzi derivante da danni da spargimento d'acqua</p> <p>Qualora richiamata la presente estensione di garanzia, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni, involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, escluso il fabbricato, in conseguenza di danno arrecato da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato. Sono compresi anche i danni a cose trovantisi in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, anche se costituenti deposito per le predette attività.</p>



Che cosa NON è assicurato?

<p>SEZIONE INCENDIO</p>	<p>Le garanzie sono operative a condizione che i fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano costruiti in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni; • siano adibiti ad abitazioni civili, uffici, studi professionali e attività commerciali. Sono altresì compresi i fabbricati vuoti e quelli in corso di costruzione o ristrutturazione, purché la destinazione finale sia quella appena citata. • siano situati sul territorio italiano.
<p>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>



Ci sono limiti di copertura?

<p>Sono previste le seguenti Esclusioni</p>	<p>Incendio</p> <p><u>Esclusioni eventi generici</u></p> <ol style="list-style-type: none"> determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione; determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; causati con dolo dell'assicurato o del Contraente; causati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, neve, mareggiate, frane ed eventi atmosferici in genere; agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; da spargimenti d'acqua da qualsiasi motivo occasionati, nonché le spese di ricerca e riparazione dei relativi guasti;
--	---

- h) da spese di ricerca e riparazione dei guasti in caso di dispersione di gas;
- i) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- l) da smarrimento o da furto delle cose assicurate anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata questa garanzia;
- m) ad affreschi e statue che abbiano valore.

Esclusioni eventi sociopolitici

1. i danni determinati da:

- atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile,
- insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o da altro evento indennizzabile in base alla presente estensione di garanzia;
- confisca, requisizione, sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate.

2. i danni causati da:

- fumi, gas o vapori, a meno che non si siano sviluppati a seguito di evento, indennizzabile in base alla presente estensione di garanzia, che abbia direttamente colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- dolo dell'assicurato o del Contraente;
- imbrattamento dei muri.

3. I danni dovuti a:

- interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra;
- mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione anche se tali circostanze sono conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio.

Esclusioni valide per eventi atmosferici e eventi sociopolitici

- di inondazioni o frane;
- di furto, nonché quelli a fissi ed infissi;
- di smarrimento, rapina, saccheggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonovisivi, per effetto di scariche o di altri fenomeni elettrici, comunque occasionati.

Esclusioni ricorso terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate e gli amministratori delle medesime.

Esclusioni acqua condotta

Sono esclusi i costi sostenuti per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato, derivanti dalla ricerca e dall'eliminazione o riparazione della rottura che ha dato origine a spargimento d'acqua.

Esclusioni danni elettrici

- a) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici e alle resistenze elettriche scoperte;
- b) dovuti ad usura o manomissione o a difetti di manutenzione;
- c) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

Responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato

Esclusioni valide per responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà del fabbricato e da danni da spargimento d'acqua


Sono esclusi i danni:

- a) a persone, cose ed animali derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- b) da esercizio, da parte di chiunque, di industrie, commerci, arti o professioni;

	<p>c) attività personali dell'Assicurato, degli inquilini e condomini, o loro familiari;</p> <p>d) da furto;</p> <p>e) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;</p> <p>f) derivanti da dispersione di polveri d'amianto;</p> <p>g) derivanti alle cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.</p> <p><u>Esclusioni responsabilità civile verso terzi derivante da danni da spargimento d'acqua</u></p> <p>Sono esclusi i costi sostenuti per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato, derivanti dalla ricerca e dall'eliminazione o riparazione della rottura che ha dato origine a spargimento d'acqua.</p>
--	---

Limiti di copertura	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)</th> <th>Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)</th> <th>Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)</th> <th>Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro</td> <td>Non previsto</td> <td>Non prevista</td> <td>10% dell'indennizzo liquidabile ai sensi di polizza, con il limite di Euro 35.000 per anno assicurativo</td> </tr> <tr> <td>Eventi atmosferici</td> <td>Non previsto</td> <td>Euro 150,00</td> <td>Non previsto</td> </tr> <tr> <td>Eventi sociopolitici</td> <td>Non previsto</td> <td>Euro 150,00</td> <td>Non previsto</td> </tr> <tr> <td>Ricorso terzi</td> <td>Non previsto</td> <td>Non prevista</td> <td>I danni a terzi saranno indennizzati fino alla concorrenza di un importo pari ad Euro 100.000</td> </tr> <tr> <td>Danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi</td> <td>Non previsto</td> <td>Non prevista</td> <td>Sino alla concorrenza del 10% del massimale della garanzia Ricorso Terzi</td> </tr> <tr> <td>Acqua condotta</td> <td>Non previsto</td> <td>Euro 100,00</td> <td>Non previsto</td> </tr> <tr> <td>Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta</td> <td>Non previsto</td> <td>Euro 100,00</td> <td>Non previsto</td> </tr> <tr> <td>Danni elettrici</td> <td>Non previsto</td> <td>Euro 100,00</td> <td>Non previsto</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)	Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro	Non previsto	Non prevista	10% dell'indennizzo liquidabile ai sensi di polizza, con il limite di Euro 35.000 per anno assicurativo	Eventi atmosferici	Non previsto	Euro 150,00	Non previsto	Eventi sociopolitici	Non previsto	Euro 150,00	Non previsto	Ricorso terzi	Non previsto	Non prevista	I danni a terzi saranno indennizzati fino alla concorrenza di un importo pari ad Euro 100.000	Danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi	Non previsto	Non prevista	Sino alla concorrenza del 10% del massimale della garanzia Ricorso Terzi	Acqua condotta	Non previsto	Euro 100,00	Non previsto	Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta	Non previsto	Euro 100,00	Non previsto	Danni elettrici	Non previsto	Euro 100,00	Non previsto
	Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)																																	
	Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro	Non previsto	Non prevista	10% dell'indennizzo liquidabile ai sensi di polizza, con il limite di Euro 35.000 per anno assicurativo																																	
	Eventi atmosferici	Non previsto	Euro 150,00	Non previsto																																	
	Eventi sociopolitici	Non previsto	Euro 150,00	Non previsto																																	
	Ricorso terzi	Non previsto	Non prevista	I danni a terzi saranno indennizzati fino alla concorrenza di un importo pari ad Euro 100.000																																	
	Danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi	Non previsto	Non prevista	Sino alla concorrenza del 10% del massimale della garanzia Ricorso Terzi																																	
	Acqua condotta	Non previsto	Euro 100,00	Non previsto																																	
	Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta	Non previsto	Euro 100,00	Non previsto																																	
Danni elettrici	Non previsto	Euro 100,00	Non previsto																																		

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DiP Danni.
---	---

	Che obblighi ho?
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>In caso di sinistro l'Assicurato deve: darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;</p> <p>Inoltre in caso di sinistro relativo alla Sezione Danni Diretti al Fabbricato l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;

	<ul style="list-style-type: none"> • quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo; • conservare, fino alla liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Non prevista.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non Prevista.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.</p> <p>Relativamente alle garanzie previste dalla sezione Responsabilità Civile Verso Terzi i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Tale termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Pagamento del sinistro</p> <p>- Sezione Incendio</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuna delle esclusioni previste dal contratto.</p> <p>- Sezione Responsabilità Civile</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il danno, la Società provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.</p> <p>L'Impresa paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.</p> <p>Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>- Modalità pagamento</p> <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</p> <p>Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</p> <p>- Frazionamento</p> <p>Annuale - Premio unico senza proroga.</p>
Rimborso	In caso di rinegoziazione del periodo di ammortamento, estinzione anticipata totale o parziale del mutuo e di disdetta del cliente la copertura assicurativa cesserà e l'Impresa restituisce al Contraente la parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Nel caso in cui il presente contratto sia stipulato da un consumatore ed in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.</p> <p>Il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa.</p>
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Tutte le persone fisiche che stipulano un mutuo con banche o istituti di credito che hanno la necessità di garantire il proprio fabbricato, adibito ad abitazione civile o esercizio commerciale contro ad esempio incendio, eventi atmosferici avversi, danni elettrici o Responsabilità Civile.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **23,50%**.

- Costi del PPI

gli ulteriori costi sono pari al **6,10%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).</p> <p>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.</p>
All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</i></p> <p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;

	<p>c. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;</p> <p>i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.</p> <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
--	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>- Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.